



Le  guide selvicolturali

Guida ai tagli boschivi

Istruzioni per l'applicazione
del regolamento forestale regionale



 REGIONE
PIEMONTE
SETTORE FORESTE



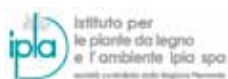
Ideazione e coordinamento:
Regione Piemonte - Settore Foreste

C.so Stati Uniti 21 - 10128 Torino
Tel. 011-4321223
Fax 011-4325910
www.regione.piemonte.it/foreste
foreste@regione.piemonte.it

Redazione testi:
IPLA S.p.A. e Settore Foreste
Pierpaolo Brenta, Pier Giorgio Terzuolo,
Valerio Motta Fre, Elisa Guiot

Editing grafico e contenutistico:
Marco Pignochino
(consulente IPLA S.p.A.)

Foto: Archivio IPLA



Grafica e stampa: L'Artistica Savigliano
Tiratura: 10.000 copie
Chiusura in tipografia: Maggio 2016



Indice

- 3 **Introduzione**
- 4 **Procedure per realizzare gli interventi selvicolturali**
- 6 **Sintesi delle procedure**
- 8 **Epoche di intervento**
- 10 **Assegno al taglio**
- 11 **Interventi nei cedui invecchiati**
- 12 **Robinieti e Castagneti**
- 13 **Requisiti professionali per l'esecuzione degli interventi selvicolturali**
- 14 **Albo delle imprese forestali**
- 15 **Operazioni connesse agli interventi selvicolturali**
- 18 **Conservazione della biodiversità**
- 20 **Boschi in situazioni speciali**
- 21 **Rete Natura 2000 e Aree protette: procedure e Misure di Conservazione**
- 24 **Per saperne di più**



Introduzione

Il **1° settembre 2015** sono entrati in vigore importanti chiarimenti e semplificazioni al regolamento forestale del Piemonte approvato nel 2011 (D.P.G.R. n. 8/R) in attuazione della legge regionale n. 4/2009 (*Gestione e promozione economica delle foreste*).

Il percorso che ha portato all'approvazione di queste modifiche nasce dall'esperienza maturata durante i primi anni di applicazione del regolamento e da un serio confronto tra la Regione e i diversi attori del comparto forestale piemontese.

Con questa guida il Settore Foreste intende **trasmettere informazioni semplici e chiare** a tutti coloro che devono effettuare **tagli** boschivi sul territorio regionale.

Nelle prime pagine della guida vengono presentate le procedure per la realizzazione degli interventi (comunicazione semplice o autorizzazione); in seguito vengono richiamate le norme generali da seguire in ogni bosco e quelle specifiche per la corretta esecuzione degli interventi. Infine sono descritti i requisiti professionali necessari per effettuare gli interventi e le regole valide per casi particolari e per i boschi situati in Aree protette e siti della rete Natura 2000.

Per facilitare la lettura sono stati inseriti degli schemi che indirizzano alle procedure da seguire mentre per gli interventi possibili si rimanda alle guide specifiche.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda al testo del regolamento (www.regione.piemonte.it/foreste/normativa) e alle guide selvicolturali realizzate nel 2014 e disponibili all'indirizzo www.regione.piemonte.it/foreste/pubblicazioni#gestione-forestale

- **La fustaia** - Potenzialità da conoscere e valorizzare
- **Il ceduo** - Istruzioni per l'uso
- **Il governo misto** - Un sistema antico da adeguare
- **I boschi ripari** - Diverse funzioni da gestire
- **Le specie forestali arboree esotiche** - Riconoscimento e gestione

Gli articoli del regolamento sono citati nella guida senza notazioni, mentre i rimandi ad altre norme sono specificati (es. l.r. n. 4/2009 - *Gestione e promozione economica delle foreste*).

Per chiarimenti sui termini tecnici utilizzati si rimanda al glossario contenuto nell'allegato del regolamento e nelle cinque guide selvicolturali.

Procedure per realizzare gli interventi selvicolturali

Il regolamento prevede due procedure: la **comunicazione semplice** e l'**autorizzazione con progetto**.

Nel primo caso si segnala l'intenzione di tagliare, nel secondo si richiede l'autorizzazione al taglio sulla base di un progetto redatto da un tecnico forestale abilitato.

Esistono casi in cui non si applica alcuna procedura?

Sì. Non è prevista alcuna procedura, neanche la comunicazione semplice, per:

- interventi selvicolturali finalizzati all'autoconsumo del proprietario, del possessore o dell'acquirente del bosco in piedi, fino a **150 quintali per anno solare**.
Autoconsumo significa che la legna proveniente dall'intervento non deve essere oggetto di vendita; per anno solare si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre. Se l'intervento è finalizzato a produrre più di 150 quintali per autoconsumo o meno di 150 quintali ma destinati alla vendita è necessario effettuare la comunicazione semplice;
- ripuliture e sfolli su qualunque superficie.
Si tratta di interventi previsti nelle fasi giovanili delle fustaie coetanee, non sono i decespugliamenti (non ammessi nei boschi);
- abbattimento e sgombero di singole piante morte o schiantate.
Per interi popolamenti distrutti si fa riferimento all'art. 41; per approfondimenti sulle piante morte si rimanda al capitolo "*Conservazione della biodiversità*" (p. 18).

In ogni caso, anche se la comunicazione semplice non è richiesta, devono essere rispettate le norme del regolamento (stagione di taglio, copertura residua, caratteristiche delle matricine e delle riserve, etc.). Infine si ricorda che nei siti della rete Natura 2000 e nelle Aree protette è sempre richiesta almeno la comunicazione semplice (vedi capitolo "*Rete Natura 2000 e Aree protette*", p. 21).

Per quali interventi è prevista la comunicazione semplice (art. 4) o l'autorizzazione con progetto (art. 6)?

La **comunicazione semplice** è richiesta per interventi:

- fino a **5 ettari di superficie**, elevati a **10 ettari** se eseguiti da una ditta iscritta all'Albo delle imprese forestali con un soggetto in possesso di qualifica professionale di Operatore forestale (vedi capitolo "*Requisiti professionali per l'esecuzione degli interventi selvicolturali*", pag. 13);
- previsti da Piani Forestali Aziendali;
- in tartufaie controllate.

L'**autorizzazione con progetto** è richiesta per interventi:

- che superano **5 ettari di superficie**, elevati a **10 ettari** nel caso di ditta iscritta all'Albo e con un soggetto in possesso di qualifica professionale di Operatore forestale;
- di utilizzazione (tagli di maturità) di boschi pubblici che **superano i 5.000 metri quadrati** di superficie;

- di sostituzione di specie (art. 12) o ripristino di boschi danneggiati o distrutti (art. 41) su superfici **superiori a 1 ettaro**;
- che derogano dal regolamento (art. 2).

Quali sono le tempistiche amministrative?

La comunicazione semplice o la richiesta di autorizzazione vanno presentate prima dell'inizio dei lavori.

Dopo aver presentato la **comunicazione** è possibile iniziare subito gli interventi che vanno conclusi entro **2 anni**; nel caso di mancata ultimazione occorre presentare una nuova comunicazione.

L'**autorizzazione** vale **3 anni**, fino a **5 anni** nel caso di progetti che prevedono una programmazione pluriennale degli interventi. Può essere ancora prorogata di un anno facendone richiesta prima della scadenza. Se la Regione non si esprime entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'intervento si intende autorizzato (silenzio-assenso); nello stesso periodo la Regione può chiedere integrazioni, autorizzare con prescrizioni o negare l'autorizzazione. Il silenzio-assenso entro 30 giorni vale anche per le richieste di proroga.

Entro **60 giorni** dalla conclusione degli interventi autorizzati deve essere trasmessa alla struttura regionale territorialmente competente in materia di foreste e al Corpo Forestale dello Stato, una **dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori (DREL)**, redatta da un tecnico forestale abilitato, che certifichi la corretta conduzione e chiusura del cantiere nel rispetto del progetto di taglio e del regolamento.

Chi può presentare la comunicazione semplice e il progetto per l'autorizzazione?

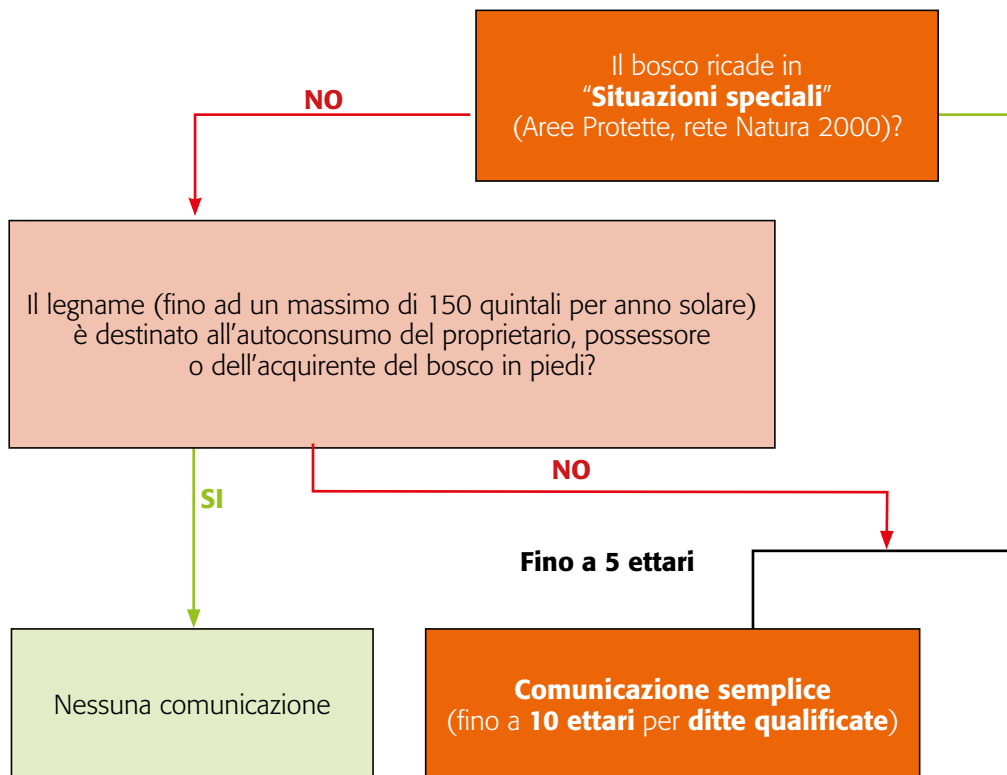
La **comunicazione** semplice può essere presentata dal proprietario, possessore, gestore, utilizzatore o dall'acquirente del bosco in piedi e può essere consegnata a mano utilizzando l'apposito modello o compilata presso un qualunque Sportello forestale, oppure inviata mediante fax, raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) alla struttura regionale territorialmente competente in materia di foreste, allegando copia del documento d'identità.

In alternativa può essere compilata in modo autonomo per via telematica mediante la **piattaforma PRIMPA** (www.sistemapiemonte.it/cms/privati/territorio/servizi/585); dal 1° settembre 2017 tale modalità sarà l'unica possibile.

Il **progetto** deve essere redatto da un tecnico forestale abilitato e presentato per via telematica.

La modulistica, i recapiti degli Sportelli forestali e degli uffici regionali territorialmente competenti in materia di foreste e altre utili informazioni sono disponibili sulle pagine web della Regione (www.regione.piemonte.it/foreste/gestione/tagli).

Sintesi delle procedure



SI

Si applicano le prescrizioni dell'art. 7 del regolamento forestale e le **Misure di Conservazione**:

1. **rete Natura 2000** - D.G.R. 54-7409 del 07.04.2014 e ss.mm.ii.
2. Aree protette **non** rete Natura 2000 - art. 30 regolamento forestale

Oltre 5 ettari

**Autorizzazione con progetto
d'intervento**

L'autorizzazione con progetto d'intervento è inoltre sempre richiesta per:

- **utilizzazioni** (tagli di maturità) **su proprietà pubblica** di superficie **superiore a 0,5 ettari**;
- interventi di **sostituzione di specie** (art. 12) e **ripristino di boschi danneggiati o distrutti** (art. 41) su superfici **superiori ad 1 ettaro**.

Epoche di intervento (art. 18)

Cosa sono le epoche di taglio?

Il regolamento forestale definisce i periodi in cui si possono eseguire le operazioni di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco.

Nei boschi **cedui**, nei boschi a **governo misto** e, indipendentemente dalla loro forma di governo, nei **Robinieti e Castagneti**, il taglio di utilizzazione (maturità) è consentito, in relazione alla fascia altitudinale in cui si opera, nei seguenti periodi:

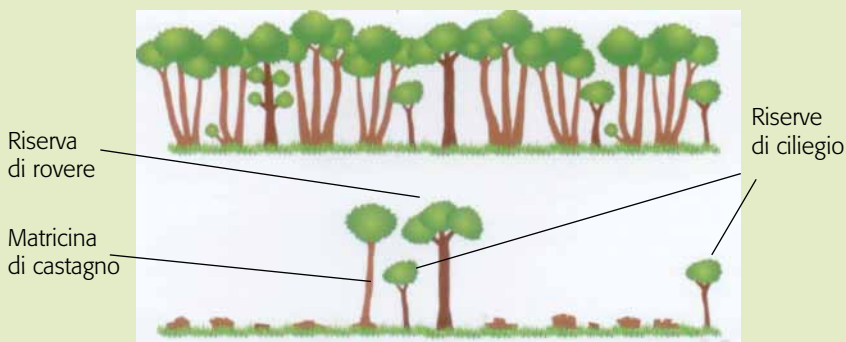
Fino a 600 metri s.l.m.	Dal 1° ottobre al 15 aprile
Fra 600 e 1.000 metri s.l.m.	Dal 15 settembre al 30 aprile
Oltre 1.000 metri s.l.m.	Dal 1° settembre al 31 maggio

Nel ceduo il taglio di **matricine e riserve** (vedi box 1) va eseguito contemporaneamente alla ceduzione; nel governo misto il taglio delle **componenti a fustaia e a ceduo** deve essere eseguito contemporaneamente.

Nelle aree di pertinenza dei corpi idrici (art. 37), fatti salvi i casi di urgenza con pericolo per la pubblica incolumità, gli interventi sono sospesi dal **31 marzo al 15**

BOX 1: Cosa sono le matricine e le riserve?

Le matricine e le riserve sono gli alberi che devono essere rilasciati a seguito dei tagli di maturità nel ceduo e nel governo misto; le matricine sono della stessa specie del ceduo, le riserve sono i soggetti di specie diverse (es. le querce rilasciate in un Castagneto o Robinieto, le conifere in un ceduo di faggio). Entrambe devono soddisfare i requisiti di vigore e stabilità previsti dal regolamento (art. 28).



giugno fino a 1.000 metri di quota, **dal 30 aprile al 15 luglio** oltre tale quota; nelle garzaie (aree di nidificazione di colonie di aironi) la sospensione è anticipata al 31 gennaio.

Quali interventi si possono fare tutto l'anno?

Durante **tutto l'anno** sono consentiti:

- interventi in fustaia;
- tagli intercalari (diradamenti), ripuliture e sfolli in tutti i boschi;
- tagli di avviamento a fustaia;
- interventi di ripristino dei boschi danneggiati o distrutti (art. 41);
- abbattimento e sgombero di piante morte o schiantate da eventi atmosferici.

Le epoche di taglio sono riferite anche alle operazioni di concentramento ed esbosco?

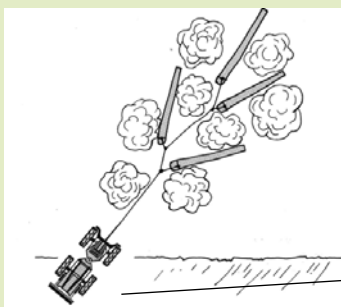
No. Le operazioni di **concentramento** (vedi box 2), al di sotto dei **1.000 metri di quota**, devono essere portate a termine nei **trenta giorni** successivi alla scadenza dei periodi di taglio; oltre i 1.000 metri di quota nei **novanta giorni** successivi. Le operazioni di **esbosco** possono essere eseguite tutto l'anno.

Per i siti della rete Natura 2000 e le Aree protette si rimanda al capitolo *"Rete Natura 2000 e Aree protette"*, p. 21).

BOX 2: Cosa si intende per concentramento ed esbosco?

Il concentramento è l'operazione di movimentazione degli alberi, parzialmente o completamente allestiti, dal letto di caduta alla via di esbosco più vicina o direttamente alle piste e/o strade.

Esempio di concentramento:
strascico indiretto
con verricello



Strada, pista
o via di esbosco

L'esbosco consiste invece nella movimentazione dei prodotti legnosi riuniti in carichi, parzialmente o completamente allestiti, lungo la viabilità (piste e strade) o le vie di esbosco, fino all'imposto o alla destinazione finale.

Assegno al taglio (art. 9)

L'assegno al taglio consiste nell'individuazione delle piante da prelevare o da rilasciare. Tale operazione può essere eseguita esclusivamente da **tecnici forestali abilitati**, dotati di martello iscritto al **registro regionale**.

Quando e come va eseguito l'assegno al taglio?

Le modalità di assegno al taglio cambiano in relazione al tipo di intervento che si vuole eseguire e alla proprietà. Di seguito i diversi casi.

Tagli di maturità in fustaia

Se l'intervento **interessa oltre 10 alberi** o comunque **una superficie superiore a 5.000 metri quadrati** le piante da prelevare devono essere assegnate con bollo di vernice sul fusto e al piede (in posizione non asportabile) a partire dalla classe diametrica dei 20 centimetri; dai 30 centimetri devono essere anche numerate e martellate su specchiature praticate al piede. Tale disposizione si applica anche alle piante morte in piedi.

Tagli di maturità nel ceduo

Su **proprietà pubblica** è **sempre** obbligatoria la contrassegnatura sul fusto mediante anellatura e bollo al piede dei soggetti da rilasciare (matricine e riserve).

Su **proprietà privata** l'assegno al taglio è necessario **solo** per interventi che richiedono l'**autorizzazione**.

Tagli di maturità nel governo misto

L'assegno al taglio è previsto solo per interventi **superiori a 1 ettaro**; le modalità sono definite dal tecnico forestale abilitato.

Tagli intercalari e conversioni

Su **proprietà pubblica** è **sempre** obbligatoria la contrassegnatura per aree campione rappresentative, secondo modalità definite dal tecnico forestale abilitato.

Su **proprietà privata** la contrassegnatura è obbligatoria **solo** per interventi che richiedono l'**autorizzazione**.

L'assegno al taglio è previsto per tutti gli interventi e le categorie forestali?

1. Per interventi nelle categorie forestali Robinieto e Castagneto non è richiesto l'assegno al taglio di robinie e castagni (art. 55); l'obbligo vige per le altre specie presenti. Singoli castagni o robinie in altre categorie forestali vanno invece assegnati al taglio secondo le modalità sopra riportate.
2. L'assegno al taglio non è richiesto negli interventi di sostituzione di specie (art. 12).

Interventi nei cedui invecchiati (art. 26 bis)

I boschi cedui di faggio, querce e gli Acero-tiglio-frassineti sono definiti invecchiati quando hanno superato i 40 anni perché queste specie perdono la capacità di emettere polloni dalla ceppaia dopo il taglio (vedi box 3); per questo vanno gestite con interventi selvicolturali propri delle fustaie (art. 20, l.r. n. 4/2009):

- tagli intercalari (diradamenti) o di maturità nei popolamenti coetanei/uniformi;
- tagli a scelta colturale nei popolamenti disetanei/irregolari.

Il divieto di ceduazione sopra i 40 anni non si applica alle specie le cui ceppaie sono sempre in grado di produrre nuovi ricacci a seguito di taglio (castagno, robinia, carpini, salici, pioppi e ontani).

In deroga al divieto sopra indicato possono essere eseguiti gli interventi di ceduazione se previsti da:

- Piani Forestali Aziendali** (art. 11);
- interventi autorizzati** dalla Giunta Regionale per ragioni di pubblica incolumità, salvaguardia, conservazione degli ecosistemi o particolari motivi di interesse pubblico.

BOX 3: Cosa si intende per facoltà pollonifera?

Con il termine di facoltà pollonifera si intende l'attitudine di una specie ad emettere ricacci (polloni) da ceppaia e/o da radici a seguito del taglio del fusto o a seguito di eventi naturali traumatici.

La facoltà pollonifera di alcune specie, in particolare faggio e querce, è limitata per la perdita precoce delle gemme dormienti alla base del fusto. Ad esempio nel faggio la mortalità delle ceppaie o la risposta dei ricacci non sono in genere sufficienti a garantire la conservazione del popolamento quando l'età media è superiore ai 40 anni.



Ceppaia di faggio priva di ricacci a due stagioni dal taglio

Robinieti e Castagneti (art. 55)

Per la rilevanza in termini economici e di superficie delle categorie forestali Castagneto e Robinieto, il regolamento prevede un articolo specifico che raccoglie le prescrizioni indipendentemente dalla forma di governo e trattamento.

Quali turni sono previsti per Robinieti e Castagneti?

È fissato un **turno minimo di 10 anni**: prima di quest'età non è possibile effettuare tagli di maturità. Non è invece previsto un **turno massimo**: non è definita un'età oltre la quale è obbligatoria la gestione a fustaia.

Quali interventi sono possibili nei Robinieti e Castagneti?

Tagli di maturità: si devono rilasciare piante e polloni di altre specie autoctone fino al **25% della copertura**.

Se le altre specie definiscono una copertura compresa **fra il 10% e il 25%** è necessario rilasciarle tutte, ma se queste sono in competizione è ammessa la selezione a favore dei soggetti migliori.

Se le altre specie definiscono una copertura **inferiore al 10%** o sono del tutto assenti è necessario rilasciare robinie o castagni a gruppi fino al raggiungimento del **10% di copertura complessiva**.

Tagli intercalari: al termine dell'intervento deve essere rilasciata almeno una copertura del 50%.

È previsto l'assegno al taglio nei Robinieti e Castagneti?

No, nei popolamenti puri; tale obbligo vige però per le altre specie, se presenti.

Quindi, facendo riferimento alle possibili situazioni previste dal regolamento:

- A. popolamento in cui le specie diverse da robinia e castagno definiscono meno del 10% di copertura;
- B. popolamento in cui le altre specie definiscono più del 25% di copertura;
- C. popolamento in cui le altre specie definiscono una copertura compresa fra il 10% e il 25%;

nei casi A e C l'assegno al taglio delle specie diverse da robinia e castagno deve avvenire come previsto per il ceduo, ossia in relazione al tipo di proprietà:

- nella **proprietà pubblica** è sempre obbligatorio contrassegnare con bollo di vernice al piede e al fusto le matricine e le riserve (inclusi eventuali robinie e castagni);
- nella **proprietà privata** la contrassegnatura è prevista solo nel caso di interventi che richiedono l'autorizzazione;

nel caso B l'assegno al taglio delle specie diverse da robinia e castagno deve avvenire come previsto per il governo misto: è svincolato dal tipo di proprietà, è previsto solo per superfici **superiori a 1 ettaro** e va effettuato secondo modalità definite dal tecnico forestale abilitato.

Requisiti professionali per l'esecuzione degli interventi selvicolturali (art. 31)

Negli interventi che interessano una superficie superiore a **5.000 metri quadrati** dev'essere sempre assicurata la presenza di almeno un operatore in possesso delle competenze professionali riferite all'**Unità formativa F3** (*Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento*) del sistema formativo regionale. Le imprese **senza operatori** con tali competenze professionali possono eseguire solo interventi con superficie inferiore a 5.000 metri quadrati.

Le competenze professionali possono essere dimostrate anche con un attestato di frequenza di un corso di formazione specifica dei lavoratori per il settore ATECO 2007 **A02 (Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali)** come previsto dalla legge quadro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008, art. 37, commi 1 e 3).

Gli interessati possono inoltre chiedere alla Regione di accertare il possesso delle **competenze professionali frutto di apprendimenti diversi**; infatti l'ente favorisce il riconoscimento delle competenze professionali derivanti da corsi organizzati da privati o agenzie formative (formazione non formale e formale) e dall'esperienza lavorativa (formazione informale), anche acquisiti presso altre realtà regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali.

Cosa deve fare un operatore per acquisire le competenze professionali richieste per l'esecuzione degli interventi selvicolturali?

La Regione, grazie alle risorse del Programma di Sviluppo Rurale, promuove per gli operatori del settore forestale piemontese la realizzazione di percorsi formativi professionali gratuiti (www.regione.piemonte.it/foreste/imprese/corsi).

Com'è possibile ricercare i contatti di un operatore qualificato?

Per individuare operatori qualificati è possibile fare riferimento all'**elenco operatori** presente su AIFO (vedi capitolo *"Albo delle imprese forestali"*, p. 14).

Il regolamento prevede specifiche competenze professionali (corso F3) per eseguire interventi oltre i 5000 metri quadrati di superficie



Albo delle imprese forestali

L'**Albo delle imprese forestali del Piemonte**, istituito per promuovere la **crescita** delle imprese e qualificarne la **professionalità**, è un'importante vetrina per gli operatori che lavorano nel rispetto delle norme. Uno specifico regolamento regionale (n. 2/R del 2010 e ss.mm.ii.) individua i soggetti che possono farne parte e stabilisce i requisiti e le modalità d'iscrizione.

Perché un'impresa dovrebbe iscriversi all'Albo?

L'iscrizione all'Albo attribuisce vantaggi competitivi: è ad esempio la condizione necessaria per poter eseguire interventi su proprietà pubblica che richiedono l'autorizzazione o interventi su proprietà privata che richiedono autorizzazione e beneficiano di finanziamenti pubblici. L'iscrizione all'Albo è inoltre condizione preferenziale per accedere a contributi, ottenere in gestione aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico e per aggiudicarsi la vendita di lotti pubblici.

Quali requisiti sono richiesti per iscriversi all'Albo?

L'iscrizione è volontaria e gratuita. Le ditte devono possedere una serie di requisiti:

- di ordine generale, tra cui essere iscritte al registro delle imprese presso la Camera di commercio con codice ATECO, principale o secondario, riferito ad attività forestali, e non aver commesso nei tre anni precedenti gravi violazioni delle norme in materia ambientale, forestale, di lavoro e sicurezza;
- di ordine professionale, come avere nel proprio organico, in modo stabile ed esclusivo, almeno un operatore con specifiche competenze tecnico-professionali in campo forestale.



La legge forestale ha istituito l'Albo delle imprese forestali del Piemonte per promuovere la loro crescita e professionalità

Com'è consultabile l'Albo?

L'Albo delle Imprese Forestali (AIFO) è disponibile su Sistemapiemonte ed è consultabile liberamente da tutti i soggetti interessati (www.sistemapiemonte.it/cms/privati/territorio/servizi/545).

Quando e come possono essere effettuate la domanda e la conferma di iscrizione?

L'iscrizione può essere fatta in un qualsiasi momento dell'anno attraverso una delle seguenti modalità:

- autonomamente attraverso una procedura informatica attivabile dal sito sopra indicato;
- presso gli Sportelli forestali presenti sul territorio regionale (www.regione.piemonte.it/foreste/sportelli);
- utilizzando i moduli cartacei scaricabili dal sito della Regione, da compilare e inviare al Settore Foreste (www.regione.piemonte.it/foreste/modulistica).

A partire dall'anno successivo a quello d'iscrizione, dal **1° novembre al 31 dicembre** è richiesta una conferma annuale con le stesse modalità previste per l'iscrizione.

Operazioni connesse agli interventi selvicolturali

Con il termine "**operazioni connesse**" si fa riferimento alle seguenti attività necessarie per svolgere l'intervento selvicolturale:

- a) **ripristino delle strade e delle piste forestali già esistenti** (taglio della vegetazione, riattivazione della percorribilità, stabilizzazione delle scarpate, regimazione delle acque superficiali con opere temporanee);
- b) realizzazione di **vie di esbosco**;
- c) **realizzazione di piazzole** (di cui sia previsto il ripristino al termine dei lavori) per l'installazione e l'uso di macchine ed attrezzature nonché per il deposito temporaneo e la movimentazione del legname;
- d) realizzazione di **nuovi accessi ai boschi** per persone o animali da soma senza l'ausilio di mezzi meccanici.

Per essere considerate parte dell'intervento selvicolturale le operazioni connesse, ad esclusione delle vie di esbosco, non possono determinare movimenti di terra superiori a **100 metri cubi per ogni ettaro di superficie di intervento**.

Le operazioni connesse possono attraversare proprietà private diverse da quelle interessate dall'intervento selvicolturale?

L'accesso e il passaggio su fondi di altre proprietà, regolamentati dal Codice Civile, devono essere autorizzati dai proprietari, se riconosciuta l'effettiva necessità. L'accesso è limitato, nei tempi e nei modi, allo stretto indispensabile per l'attuazione dei lavori; se causa danno, è dovuta un'adeguata indennità. Nel caso di attraversamento di strade adibite al pubblico transito è necessario ottenere l'autorizzazione del soggetto titolare.

Cosa sono le vie di esbosco?

Sono **opere temporanee** funzionali alla sola realizzazione degli interventi selvicolturali; si distinguono in:

- a) **linee di esbosco via cavo**: varchi fra le chiome degli alberi della **larghezza massima di 8 metri** definiti con l'esclusivo taglio di piante o rami. La larghezza



Il regolamento forestale stabilisce che fanno parte dell'intervento selvicolturale alcune opere necessarie per la raccolta del legname, ad esempio le vie di esbosco

è aumentabile, nelle linee che non seguono la massima pendenza, sino a consentire il libero passaggio del carico per evitare danni alle piante da rilasciare. In corrispondenza di incroci con viabilità agro-silvo-pastorale e sentieri vanno posti cartelli in luoghi ben visibili **almeno 50 metri prima**. La fune portante, in funzione dell'altezza che raggiunge, va segnalata con cavi di guardia secondo i vigenti regolamenti dell'aeronautica;

- b) **linee di esbosco per gravità**: percorsi naturali (su suolo o neve) o artificiali (canalette) lungo cui il legname viene fatto scivolare verso valle; devono essere tali da permettere il controllo del movimento del legname evitando danni a suolo e soprassuolo;
- c) **vie di esbosco per trattori**: lunghezza massima di **150 metri per ettaro di intervento** (comunque sempre inferiori a 1 chilometro), **larghezza massima** non superiore a **3 metri** e **altezza della scarpata** non superiore a **1 metro**. Il superamento di uno o più di tali parametri comporta la necessità delle autorizzazioni previste dalle norme per la modificazione e la trasformazione d'uso del suolo.

Che differenza c'è fra le vie di esbosco per trattori e le piste o le strade forestali?

Le **vie di esbosco sono opere temporanee** (il loro impiego è limitato alla durata dell'intervento selvicolturale) con parametri costruttivi stabiliti dal regolamento (riportati sopra) e non devono essere autorizzate.

Le **strade e le piste (viabilità forestale) sono opere permanenti** che devono essere progettate e autorizzate. La loro progettazione prevede rilievi del terreno svolti da tecnici professionisti e, nella rete Natura 2000, una valutazione di incidenza. Il regolamento distingue diverse tipologie di strade (camionabili principali, camionabili secondarie e trattorabili) e piste (camionabili e trattorabili) in relazione alle caratteristiche costruttive (artt. 49, 50).

Cosa occorre fare sulle vie di esbosco alla fine dell'intervento selvicolturale?

Devono essere **chiusi gli accessi**, ad esempio con massi o legname e, nei tratti di pendenza superiori al 20%, realizzati solchi trasversali distanti fra loro 10-20 metri per intercettare le acque superficiali ed evitare l'erosione del suolo.

Le vie di esbosco per gravità devono essere sistemate in modo da evitare fenomeni di erosione (art. 34).

Cosa occorre fare sulle strade e sulle piste forestali alla fine dell'intervento selvicolturale?

È necessario prevedere la sistemazione del piano viabile e il ripristino della funzionalità delle opere di regimazione delle acque superficiali (art. 34).

Conservazione della biodiversità (artt. 42, 42 bis, 42 ter)

Il regolamento forestale prescrive una serie di accorgimenti per la conservazione della biodiversità da attuare in occasione degli interventi selvicolturali **in tutti i boschi**.

Cosa si intende per biodiversità forestale?

È la varietà di esseri viventi che costituiscono ed abitano il bosco: comprende sia le specie vegetali (arboree, arbustive, erbacee), sia quelle animali e gli altri organismi legati all'ambiente forestale. La sua conservazione risulta essenziale in quanto consente di preservare lo stato funzionale del territorio in cui vive e lavora l'uomo stesso.

Cosa prevede nello specifico il regolamento?

La tutela delle specie forestali spontanee sporadiche. Il regolamento definisce un elenco di specie sporadiche (allegato D), prescrivendone il rilascio in occasione degli interventi selvicolturali, **se presenti con meno di 20 esemplari ad ettaro**, al fine di favorirne la disseminazione. Queste sono conteggiate tra le matricine e le riserve nelle ceduazioni e nel governo misto, e sono favorite come portaseme nei tagli intercalari e di maturità delle fustaie. Sono considerate sporadiche, a meno che non definiscano specifica categoria (vedi box 4), gli aceri, gli olmi, i tigli, i frassini, i sorbi, i ciliegi, il pero e il melo selvatici, e, in zone non montane, il faggio e il pino silvestre.

BOX 4: cosa si intende per Categoria forestale? (all. A, punto 1.1.1 del regolamento)

È la caratterizzazione del bosco definita sulla base della dominanza di una o più specie arboree o arbustive, costituenti almeno il 50% della copertura.

I boschi infatti non sono uguali: fattori quali temperatura, precipitazioni, umidità, quota, esposizione, pendenza e substrato roccioso, influenzano la qualità e la quantità della vegetazione. Ad esempio il bosco la cui copertura è definita per oltre il 50% dal faggio appartiene alla categoria *Faggeta*.

In Piemonte sono presenti 21 categorie forestali.

Abetina
(bosco di abete
bianco)



Alneto montano
(bosco di
ontano verde)

La conservazione di alberi ad invecchiamento indefinito. In occasione dei tagli di utilizzazione e di ripristino dei boschi danneggiati o distrutti, sia cedui che fustaie, è obbligatorio conservare a tempo indefinito **almeno un albero vivo** e, ove presente, anche un albero morto, ogni 5.000 metri quadrati o frazione di bosco interessato dall'intervento. Questi soggetti non devono creare pericolo per l'incolumità pubblica, impedire il deflusso delle acque o interferire con le reti tecnologiche e devono essere scelti tra le specie autoctone tipiche della stazione; le specie non autoctone possono essere idonee se ospitano nidificazioni.

Se l'intervento è oggetto di autorizzazione con progetto (art. 6) o se è previsto da un Piano Forestale Aziendale, gli alberi da rilasciare a questo scopo vanno contrassegnati con vernice indelebile sul tronco e sulla ceppaia.

Il contenimento delle specie esotiche invasive (elencate nell'allegato E del regolamento): quercia rossa (*Quercus rubra*), ciliegio tardivo (*Prunus serotina*), ailanto (*Ailanthus altissima*), acero americano (*Acer negundo*), paulonia (*Paulownia tomentosa*), olmo siberiano (*Ulmus pumila*). Per approfondire questo argomento si rimanda alla guida **"Le specie forestali arboree esotiche - Riconoscimento e gestione"**.



Esempi di rilascio di specie sporadiche (foto a sinistra) e alberi ad invecchiamento indefinito (foto a destra) per la conservazione della biodiversità

Boschi in situazioni speciali (artt. 35, 36, 37, 38)

Rientrano in questa casistica: **boschi da seme** inseriti nel registro regionale dei materiali forestali di propagazione (art. 35), **rimboschimenti e imboschimenti** (art. 36), **aree di pertinenza dei corpi idrici** (art. 37) e delle **reti tecnologiche** (art. 38).

Come posso sapere se l'intervento ricade in un bosco da seme e quali interventi e procedure sono previsti?

È possibile rivolgersi ad uno Sportello forestale con i dati catastali o consultare il SIFOR in accesso libero, nella sezione ricadenza *particelle catastali* (www.sistemapie-monte.it/cms/privati/territorio/servizi/526).

È sempre prevista la comunicazione semplice anche per interventi sotto i 5.000 metri quadrati. Negli interventi per cui è richiesta l'autorizzazione i portaseme vanno contrassegnati in modo indelebile.

Quali interventi e procedure sono previsti nei rimboschimenti e negli imboschimenti?

Il regolamento prevede una gestione orientata alla rinaturalizzazione. Nei rimboschimenti di specie esotiche o autoctone ma non adatte alla stazione deve essere favorito l'inserimento di specie autoctone, anche mediante la sostituzione delle specie non adatte (art. 12).

Nel caso di nuovi imboschimenti questi vanno eseguiti con materiale di propagazione di specie arboree autoctone, elencate nell'allegato C, certificato ai sensi della legge forestale. In mancanza di questo materiale è possibile impiegare quello proveniente da regioni limitrofe purché dotato di idoneo certificato.

Quali interventi e procedure sono previsti nelle aree di pertinenza dei corpi idrici?

Il regolamento forestale si applica alle aree di pertinenza dei corpi idrici (art. 37) anche nel caso in cui le formazioni arboree-arbustive non siano classificabili come bosco. In tali contesti possono essere eseguiti diversi interventi; per un loro dettaglio si rimanda alla guida **"I boschi ripari - Diverse funzioni da gestire"**.

Quali interventi e procedure sono previsti nelle aree di pertinenza di reti tecnologiche?

Nelle aree di pertinenza di strade pubbliche, elettrodotti e altre reti tecnologiche gli interventi previsti dalle norme di settore o dalle servitù, e finalizzati al regolare funzionamento delle reti, possono essere eseguiti tutto l'anno, in deroga al regolamento forestale e non risultano soggetti ad alcuna procedura.

Rete Natura 2000 e Aree protette: procedure e Misure di Conservazione (artt. 7, 30)

Nel caso di interventi in **Aree protette** o in siti della **rete Natura 2000** i riferimenti per le procedure cambiano e si devono applicare norme particolari definite **Misure di Conservazione (M.d.C.)**. Le M.d.C. per i siti della rete Natura 2000 sono state approvate con D.G.R. 54-7409 (2014) e ss.mm.ii., per le Aree protette non facenti parte della rete Natura 2000 sono invece contenute nell'art. 30 del regolamento forestale.

Come faccio a sapere se un bosco ricade in un'area protetta e/o nella rete Natura 2000?

Disponendo dei dati catastali è possibile consultare il **SIFOR** in accesso libero, nella sezione *ricadenza particelle catastali*, in alternativa rivolgendosi ad uno Sportello forestale.

Come posso sapere se l'intervento da eseguire ricade nella comunicazione semplice o nell'autorizzazione con progetto?

Nei siti della rete Natura 2000 gli **interventi fino a 0,5 ettari per singola proprietà e per anno solare**, se conformi alle Misure di Conservazione (M.d.C.), sono realizzati previa **comunicazione semplice** (art. 4).

In caso contrario e per superfici maggiori si possono verificare tre situazioni principali, di seguito riportate in modo schematico, a seconda che si tratti di interventi previsti o meno da strumenti di pianificazione forestale e che sia stata fatta una Valutazione d'Incidenza (VI):

Pianificazione forestale con Valutazione d'incidenza		Pianificazione forestale		Senza pianificazione	
interventi previsti dalla pianificazione	interventi non previsti	interventi previsti che rispettano le M.d.C.	Interventi non previsti	interventi che rispettano le M.d.C.	interventi non previsti
comunicazione semplice	autorizzazione con progetto di intervento (art. 6)	comunicazione semplice	autorizzazione con progetto di intervento + VI	comunicazione semplice / autorizzazione con progetto di intervento	comunicazione semplice / autorizzazione con progetto di intervento + VI

Nelle aree protette non facenti parte della rete Natura 2000 gli **interventi fino a 0,5 ettari per singola proprietà e per anno solare**, se conformi all'art. 30 del regolamento forestale, sono realizzati previa **comunicazione semplice** (art. 4).

In caso contrario e per superfici maggiori si applicano le misure di conservazione di cui all'art. 30 e sono previste le seguenti situazioni:

Pianificazione forestale		Senza pianificazione	
interventi previsti dalla pianificazione	interventi non previsti	interventi che rispettano l'art. 30	interventi non previsti
comunicazione semplice	autorizzazione con progetto di intervento	comunicazione semplice / autorizzazione con progetto di intervento in relazione alla superficie	autorizzazione con progetto di intervento

Anche nei siti di Natura 2000 e nelle Aree protette vale l'estensione della comunicazione semplice a **10 ettari** per le ditte iscritte all'Albo delle imprese forestali con almeno un addetto in possesso della qualifica professionale di Operatore forestale.

Esistono casi in cui non si applica alcuna procedura?

No. Nelle aree protette e nella rete Natura 2000, in tutti i casi e per qualsiasi intervento è sempre richiesta almeno la comunicazione semplice, anche per superfici inferiori a 5.000 metri quadrati e per autoconsumo.

Quali sono le prescrizioni contenute nelle Misure di Conservazione?

Le M.d.C. prevedono norme più restrittive per i tagli boschivi, finalizzate alla tutela degli ambienti (non solo boschi) e delle specie animali e vegetali presenti quali:

- un periodo di sospensione degli interventi (silenzio selvicolturale), **dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri** di quota, **dal 1° maggio al 15 luglio oltre i 1000 metri** di quota, con anticipo al 1° febbraio in presenza di garzaie;
- rilascio nei cedui costituenti habitat d'interesse comunitario di una copertura residua almeno del 25% e di tutte le specie autoctone nei Robinieti;
- tagli nelle aree di pertinenza dei corpi idrici su fasce di sviluppo lineare non superiori a 500 metri, separate fra loro da tratti di pari lunghezza. Quando l'alveo ha ampiezza superiore ai 10 metri le fasce tagliate sulle due sponde devono essere alternate fra loro;

- limiti di estensione delle singole tagliate (2 ettari per le ceduazioni e 5 ettari per il governo misto in habitat d'interesse comunitari o 5 ettari nei Robinieti);
- gestione a governo misto o fustaia dei cedui di Querceti di rovere e Cerrete;
- gestione a fustaia dei boschi di neoformazione, ad esclusione di Robinieti e Castagneti;
- rilascio del 50% della copertura arbustiva, della ramaglia e dei cimali in bosco;
- rilascio di un maggior numero di alberi per la biodiversità: uno vivo ogni 2.500 metri quadrati d'intervento; 50% di quelli morti, con un minimo di 1 ogni 2.500 metri quadrati;
- controllo selettivo delle specie esotiche invasive (vedi guida **“Le specie forestali arboree esotiche - Riconoscimento e gestione”**).

L'elenco non è esaustivo, anche perché possono essere prescritte M.d.C. sitospecifiche per tutelare particolari valori ambientali, riferite anche a specie animali, vegetali o ad habitat non forestali compresenti. Per l'elenco delle categorie forestali costituenti habitat d'interesse comunitario si rimanda al regolamento forestale (all. A, tab. 1 e 2). Per questo motivo, in caso si debba operare in Aree protette o in rete Natura 2000, anche per interventi non prettamente forestali, è importante fare sempre riferimento agli Enti gestori, che spesso svolgono anche la funzione di Sportello forestale. Nei siti in rete Natura 2000, se non ZPS (zona di protezione speciale), il silenzio selvicolturale è superabile con valutazione di incidenza.



Il Lariceto, anche quello pascolato, è uno degli habitat forestali di interesse comunitario

Per saperne di più

Bibliografia

IPLA, Regione Piemonte - Boschi collinari - Indirizzi per la gestione e valorizzazione - 2001 - Blu Edizioni.
IPLA, Regione Piemonte - Guida al riconoscimento di Ambienti e Specie della Direttiva Habitat in Piemonte - 2003 - Ed. Regione Piemonte (http://gis.csi.it/parchi/Testo/Manuale_Habitat.pdf).
IPLA, Regione Piemonte - Tipi forestali del Piemonte - Metodologia e Guida per l'identificazione - 2004 - Blu Edizioni.
IPLA, Regione Piemonte - Alberi e arbusti - Guida alle specie spontanee del Piemonte - 2004 - Blu Edizioni.
IPLA, Regione Piemonte - I boschi del Piemonte - Conoscenze ed indirizzi gestionali - 2007 - Blu Edizioni.
IPLA, Regione Piemonte - La rete Natura 2000 in Piemonte. I Siti di Importanza Comunitaria - 2009 - Ed. Regione Piemonte (<http://gis.csi.it/parchi/recensioni.html#sic>).
IPLA, Regione Piemonte - I boschi planiziali - Conoscenza, conservazione e valorizzazione - 2010 - Blu Edizioni.
IPLA, Regione Piemonte - Il Faggio - Conoscenze e indirizzi per la gestione sostenibile in Piemonte - 2012 - Blu Edizioni.
Regione Piemonte - Boschi di conifere montani - Indirizzi selvicolturali. - 2001 - Blu Edizioni.
Regione Piemonte - Guida alle forme di governo del bosco - 2012 - Regione Piemonte
Regione Piemonte - Boschi e biodiversità - 2012 - Regione Piemonte
Regione Piemonte - Le guide selvicolturali - La fustaia. Potenzialità da conoscere e valorizzare - 2014 - Regione Piemonte
Regione Piemonte - Le guide selvicolturali - Il ceduo. Istruzioni per l'uso - 2014 - Regione Piemonte
Regione Piemonte - Le guide selvicolturali - I boschi ripari. Diverse funzioni da gestire - 2014 - Regione Piemonte
Regione Piemonte - Le guide selvicolturali - Il governo misto. Un sistema antico da adeguare - 2014 - Regione Piemonte
Regione Piemonte - Le guide selvicolturali - Le specie forestali arboree esotiche. Riconoscimento e gestione - 2014 - Regione Piemonte

Sitografia

Regolamento forestale

www.regione.piemonte.it/foreste/normativa

www.regione.piemonte.it/foreste/gestione/tagli

Guide selvicolturali

La fustaia - www.regione.piemonte.it/foreste/812

Il ceduo - www.regione.piemonte.it/foreste/813

Il governo misto - www.regione.piemonte.it/foreste/814

I boschi ripari - www.regione.piemonte.it/foreste/815

Le specie forestali arboree esotiche - www.regione.piemonte.it/foreste/816

Servizi on-line

www.regione.piemonte.it/foreste/servizi

Pubblicazioni a carattere forestale

www.regione.piemonte.it/foreste/pubblicazioni

Sportelli forestali

www.regione.piemonte.it/foreste/sportelli

Aree protette

www.regione.piemonte.it/parchi/cms

<http://gis.csi.it/parchi/index.htm>

Indirizzi verificati a maggio 2016